

Dott. Stefano Barni

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE
Via F.lli da Maiano, 1/b - 59100 PRATO
Tel. (0574) 575647 - Fax (0574) 527617
e-mail: studiobarni@conmet.it

LA FINANZIARIA 2013

È stata pubblicata sul S.O. n. 212 della G.U. 29.12.2012, n. 302 la Finanziaria 2013 (Legge 24.12.2012, n. 228), c.d. “Legge di stabilità 2013”, in vigore dall’1.1.2013, che si compone di 1 articolo suddiviso in 561commi.

Qui di seguito le novità più rilevanti ai fini fiscali:

CREDITO D’IMPOSTA PMI PER RICERCA E SVILUPPO – commi da 95 a 97

Dal 2013 è prevista l’istituzione di un fondo per il riconoscimento di un credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, “con particolare riferimento alle piccole e medie imprese”, e per la riduzione del cuneo fiscale.

Il credito d’imposta spetta alle imprese e reti d’impresa che:

- affidano le predette attività a Università, Enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca;

ovvero

- realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

I criteri e le modalità di concessione del credito saranno individuati dal MEF di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.

NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE – commi da 324 a 335

Nella Finanziaria 2013 sono state inserite le disposizioni, dirette al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione, con decorrenza dall’1.1.2013. In particolare, a seguito delle modifiche apportate all’art. 21, DPR n. 633/72:

- è introdotto un nuovo contenuto della fattura (tra gli elementi obbligatori si evidenzia il numero di partita IVA dell’acquirente / committente, il numero di identificazione IVA del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato);
- **la numerazione** dovrà avvenire in continuo anche attraverso i vari anni (quindi senza azzerare la numerazione a fine anno); in alternativa si potrà adottare un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo univoco (ad esempio 1/2013, 2/2013, 3/2013 e così via per ogni anno);
- la fattura va emessa anche per le operazioni carenti della territorialità indicando “inversione contabile” se effettuate nei confronti di soggetti passivi UE ovvero operazione non soggetta”;

- viene modificata la definizione di fattura elettronica, intendendosi tale “la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario;
- la fattura relativa ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Con l'introduzione del nuovo art. 21-bis è prevista l'emissione della “fattura semplificata”, limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a €100 e alle note di variazione.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Le modifiche apportate al DL n. 331/93 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni (art. 39), nonché la relativa fatturazione (art. 46) e registrazione (art. 47).

Momento di effettuazione delle operazioni Una cessione / acquisto intraUE si considera effettuata all'atto dell'inizio del trasporto / spedizione dei beni all'acquirente o a terzi per suo conto, dall'Italia o dallo Stato UE di provenienza.

Non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi / costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori. In merito alle ipotesi che anticipano il momento di effettuazione dell'operazione rileva l'emissione della fattura (in precedenza era previsto anche il pagamento di tutto o parte del corrispettivo). In tal caso l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Per le cessioni / acquisti effettuati in modo continuato nell'arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese.

Fatturazione / registrazione delle operazioni

In relazione agli acquisti intraUE è confermata la consueta modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l'integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.

Le fatture così integrate vanno annotate:

1. nel registro delle fatture emesse / corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, con l'indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera;
2. nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell'IVA a credito.

In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di

effettuazione, l'acquirente è tenuto ad emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione un'apposita autofattura. L'annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

La fattura relativa ad una cessione intraUE va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione.

TARES – comma 387

È stato modificato l'art. 14, DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia", che prevede l'istituzione dall'1.1.2013, da parte dei Comuni, di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Tale tributo è dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e va versato al Comune in cui insiste l'immobile / area assoggettato al tributo.

In particolare, a seguito della modifica / integrazione del citato art. 14, è previsto che:

- la TARES va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99.
- Fino alla revisione del Catasto, la superficie assoggettabile al tributo è costituita "da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati".

A tal fine vanno considerate le superfici dichiarate / accertate ai fini della TARSU / TIA / TIA 2.

Il Comune, nell'ambito dell'attività di accertamento, può determinare la superficie assoggettabile al nuovo tributo per:

- le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte / iscrivibili nel Catasto edilizio urbano facendo riferimento all'80% della superficie catastale individuata secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento ex DPR n. 138/98;
- le altre unità immobiliari facendo riferimento alla superficie calpestabile;
- nella Dichiarazione TARES, relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, vanno obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico e dell'interno se esistente;
- fino al 31.12.2013 i Comuni possono affidare la gestione della TARES o della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 29 del citato art. 14 (possibilità alternativa al nuovo tributo per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta) ai

soggetti che al 31.12.2012 svolgevano il servizio di gestione / accertamento / riscossione della TARSU / TIA / TIA 2;

• la TARES, la citata tariffa e la maggiorazione vanno versate:

- esclusivamente al Comune tramite il mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale;
- in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Il Comune può variare la scadenza ed il numero delle rate.

Per il 2013 la prima rata è posticipata ad aprile salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine;

- per il 2013, fino alla determinazione delle tariffe, le rate sono determinate in acconto e commisurate all'importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2;
- per gli immobili "occupati" dall'1.1.2013 le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU / TIA / TIA 2 applicate dal Comune nel 2012;
- il pagamento a conguaglio sulle rate versate in acconto "è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe";
- per il 2013 il pagamento della maggiorazione è effettuato sulla base della misura standard di € 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa (senza applicazione di sanzioni ed interessi).

Il conguaglio per l'eventuale incremento della maggiorazione fino a €0,40 è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata;

- è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – comma 473

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2013 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;

- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
- 2% per le partecipazioni non qualificate;
- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

INCREMENTO ALIQUOTE IVA – comma 480

Modificando l'art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva") è disposto l'incremento, dall'1.7.2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.

Si rammenta che il citato art. 40, come modificato dall'art. 21, DL n. 95/2012, prevedeva l'aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 – 31.12.2013 e la rideterminazione delle stesse, dall'1.1.2014, nella misura dell'11% e del 22% qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.

Ora la Finanziaria 2013 anticipa, di fatto, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22% e tale aumento opera a prescindere dall'entrata in vigore della predetta Riforma. Non è riproposto l'incremento dell'aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto confermata in tale misura.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO – comma 483

Dal'1.1.2013 sono aumentate le detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico. Infatti, per effetto della modifica dell'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR, è disposta la spettanza di:

- € 950 (in luogo di € 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- € 1.220 (in luogo di € 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

È previsto inoltre l'aumento delle predette detrazioni di € 400 (in luogo di € 220) per ogni figlio portatore di handicap.

DEDUCIBILITÀ COSTI AUTOVEICOLI – comma 501

Con la modifica dell'art. 164, TUIR, è disposta l'ulteriore riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall'attuale 40% al 20%.

Si rammenta che la Legge n. 92/2012 ha (aveva) già ridotto dal 2013 la predetta percentuale al 27,5%, che pertanto è già sostituita prima della relativa entrata in vigore.

La nuova misura, che rimane applicabile, in generale, dal 2013, va considerata ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2013. Infatti, dovrà essere assunta quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale.

La Finanziaria 2013 non ha ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti che dal 2013, per effetto della modifica apportata all'art. 164, TUIR ad opera della citata Legge n. 92/2012, passa dal 90% al 70%.

“PATRIMONIALE” SU IMMOBILI / ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI – commi 518 e 519

Modificando l'art. 19, DL n. 201/2011 sono state introdotte alcune novità relativamente all'imposta patrimoniale per gli immobili e le attività finanziarie detenuti all'estero.

Con riferimento agli immobili:

- è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. IVIE), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti;
- in base al nuovo comma 15-ter per l'abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli immobili non locati assoggettati all'imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l'IRPEF sul reddito fondiario;
- è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

Con riferimento alle attività finanziarie:

- è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. IVAFE) dalle persone fisiche residenti;
- l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di €34,20 è estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti. In precedenza l'applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE;
- è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

In considerazione della nuova decorrenza, dal 2011 al 2012, delle citate imposte quanto versato nel 2011 è considerato eseguito in acconto per il 2012.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

Studio Dott. Stefano Barni